



## **DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA RITA**

(aggiornato a novembre 2022)

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.) disciplinata ai commi 168 e 169 della legge di bilancio per il 2018 rappresenta la nuova ed unica forma di prestazione anticipata di previdenza complementare.

La normativa disciplina infatti il nuovo art.11, comma 4, del d.lgs 252/2005 prevedendo che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, con 20 anni di contributi accumulati presso il regime obbligatorio di appartenenza tale prestazione possa essere erogata con un anticipo di 5 anni rispetto alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Tale normativa inserisce, inoltre, al comma 4 bis la possibilità per il soggetto che risulta inoccupato da più di 24 mesi di accedere alla medesima prestazione con un anticipo di dieci anni rispetto al requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Tale nuova prestazione anticipata in forma di RITA è accessibile a tutti i lavoratori sia subordinati che autonomi e liberi professionisti. Sono inclusi anche i dipendenti pubblici iscritti alle rispettive forme di previdenza complementare disciplinate dai decreti legislativi 252/2005 e 124/93; restano esclusi gli iscritti ai fondi in regime di prestazione definita.

La legge di bilancio per il 2018 prevede un'ulteriore modifica della normativa di settore, eliminando l'ultimo periodo dell'art.14, comma 2, lett. c) riguardante la preclusione del riscatto totale fiscalmente agevolato in caso di inoccupazione superiore a 48 mesi o invalidità che comporti riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo qualora tali eventi si verificano nei 5 anni antecedenti la maturazione dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio di appartenenza. Essendo venuta meno questa preclusione la fattispecie di riscatto totale sopra menzionata resta un diritto esercitabile come fattispecie a sé stante, eventualmente richiedibile, al ricorrere dei rispettivi presupposti, in alternativa alla RITA.

### **PRESUPPOSTI PER L'ATTIVAZIONE DELLA RITA**

La RITA sarà accessibile all'aderente dei seguenti presupposti:

#### **1° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 5 anni)**

- **Cessazione del rapporto di lavoro**
- non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile quindi da 62 anni) requisito contributivo minimo di 20 anni;

## **2° caso (erogazione frazionata in un periodo di anticipo massimo di 10 anni)**

- inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro)
- non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia (accessibile quindi, da 57 anni).

In ogni caso sono necessari anche 5 anni di partecipazione al sistema di previdenza complementare (cfr. circolare Covip n. 888).

L'età anagrafica per la pensione di vecchiaia da tener presente è quella vigente al momento della richiesta in conformità alle disposizioni di legge e relativa normativa attuativa.

La rendita integrativa temporanea anticipata consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato richiesto (potendo riguardare la totalità della posizione accumulata o una sua parte) e sarà erogata dal momento dell'accettazione della richiesta da parte del fondo pensione fino alla maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Lo smobilizzo delle somme utili alla erogazione delle somme non deve avvenire in un'unica soluzione. Le somme che andranno erogate periodicamente verranno investite nel comparto più prudente (salvo diversa scelta dell'iscritto da esprimersi all'interno del modulo utile alla richiesta) e disinvestite di volta in volta in corrispondenza della erogazione della singola quota. Durante l'erogazione della RITA l'iscritto può comunque cambiare il comparto di investimento del residuo montante secondo le modalità stabilite dal fondo.

I costi saranno addebitati in occasione dell'erogazione di ogni singola rata ovvero una tantum e riportati in nota informativa.

In caso di richiesta parziale di RITA, rispetto alla posizione residua operano le norme ordinarie (contribuzione volontaria, riscatti, anticipazioni e prestazioni).

In coerenza con quanto disposto nell'ultimo periodo del nuovo art.11, comma 4, d.lgs 252/2005, secondo cui «Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata», in caso di successivo accesso alla prestazione, una volta maturati i requisiti di accesso, dovranno osservarsi le regole normalmente operanti anche in merito al riparto tra capitale e rendita prendendo in considerazione esclusivamente il montante che residua al netto della RITA ottenuta.

### **PREMORIENZA ED INTAGIBILITA'**

In caso di decesso dell'iscritto le rate di RITA non ancora percepite dall'iscritto seguiranno la disciplina del riscatto per premorienza di cui all'art.14, comma 3, d.lgs 252/2005 e art. 10, comma 3-ter, d.lgs 124/93.

In tema di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità Covip ha precisato che, per i soggetti iscritti ai fondi pensione regolati dal d.lgs 252/2005, operano i limiti previsti per la prestazione di previdenza complementare di cui all'art.11, comma 10, del medesimo decreto.

### **TRASFERIMENTO E REVOCABILITA'**

In corso di erogazione della RITA è possibile optare per il trasferimento della posizione ad altro fondo.

È in ogni caso ammessa la revocabilità incondizionata della erogazione in forma di RITA.

## **TASSAZIONE RITA**

Dal comma 168 della legge di bilancio per il 2018 (nuovi commi 4-ter e 4-quater dell'art. 11 del D.Lgs. 252/05) si evince che la base imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni fiscali vigenti per i periodi di maturazione della prestazione, è soggetta alla ritenuta a titolo di imposta del 15%-9%. Visto che il principio fiscale del pro rata temporis è richiamato unicamente per la determinazione delle basi imponibili dei diversi montanti (M1,M2 ed M3) sembra opportuno ritenere che, una volta determinata la base imponibile, su tutto il capitale erogato a titolo di RITA trovi applicazione la tassazione agevolata che normalmente riguarda soltanto il montante post 1° gennaio 2007. La norma specifica, inoltre, la possibilità per il soggetto interessato di rinunciare all'applicazione dell'imposta sostitutiva facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

**IMPORTANTE: In base alla normativa vigente, la R.I.T.A. deve essere erogata in almeno 2 rate prima del raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Si raccomanda, pertanto, di fare richiesta entro un termine congruo, almeno 8 mesi prima del citato limite.**

N.B. A partire dal mese di luglio 2022 è possibile richiedere la prestazione accedendo alla propria area riservata del sito internet inserendo la documentazione richiesta.